



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 15427 del 30 gennaio 2014

Oggetto: Quesito in merito alla prolungata assenza del preposto negli esercizi commerciali

Si fa riferimento alla nota indicata a margine con la quale codesto Comune chiede di fornire alcune delucidazioni in merito alla figura del preposto negli esercizi commerciali, con riguardo nello specifico alla problematica annessa alla prolungata assenza del medesimo a seguito di ripetuti sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale.

Evidenzia che l'inciso della circolare n. 3656/C del 12-9-2012, emanata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147, ovvero: “fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti”, risulta di dubbia interpretazione.

Chiede, pertanto, di fornire elementi più dettagliati e precisi anche al fine di agevolare l'attività di controllo della polizia amministrativa.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 ha abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale disponeva che: “*In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altre persona specificamente preposta all'attività commerciale*”.

In vigenza della formulazione ora abrogata, che prevedeva espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale, la scrivente Direzione aveva sostenuto l'impossibilità di nominare un identico preposto per più società.

Con la nuova formulazione intervenuta con le modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 è stata eliminata tale condizione di specificità con la conseguenza che il precedente divieto può considerarsi decaduto.

Di conseguenza la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimersi al riguardo, sostenendo che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della circolare n. 3656/C del 19-2-2012, che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse



responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Ne deriva che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e che il medesimo può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale, garantendo comunque quanto richiesto ed esplicitato al citato punto 1.4.3 della circolare n. 3656.

Da quanto sopra rappresentato si deduce che non è possibile quantificare le ore di effettiva presenza nel locale della persona preposta, la quale, come ribadito nella circolare, deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Si sottolinea, comunque, che con nota n. 212455 del 24-12-2013, che si allega (All.: 1), la scrivente Direzione ha avuto modo di esprimersi con particolare riguardo alle eventuali responsabilità attribuibili alla figura del preposto, ritenendo che la stessa possa considerarsi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all'esercizio dell'attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell'esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza e non invece per le norme che addebitino tale responsabilità al soggetto che abbia direttamente compiuto la violazione.

Questo in quanto ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”*.

Ai sensi dell'articolo 6, terzo periodo della medesima legge n. 689 che recita *“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”*, consegue, inoltre, che in caso di violazioni di norme relative all'esercizio dell'attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque, in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

Si precisa che quanto sopra espresso è conseguente al contenuto delle disposizioni in materia di esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e 6 agosto 2012, n. 147.

Va rilevato, però, che nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., resta fermo, ad avviso della scrivente, quanto precisato dal Ministero dell'Interno con nota n. 557/PAS.16646.12000.A(17) del 31 gennaio 2006 in merito all'obbligatorietà della conduzione personale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n.



287, fatta salva la possibilità per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all'istituto della rappresentanza ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S..

Non è più sostenibile, invece, quanto formulato nella predetta nota ossia che “... *il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, con riferimento a quelli anche di carattere professionale richiesti dalla sopramenzionata legislazione di settore per la specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande*”.

Con riferimento a quest'ultima questione, infatti, come peraltro già precisato nel parere n. 0050011 del 26-3-2013, dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 147 del 2012, è consentita la possibilità che il possesso dei requisiti professionali sia in capo ad un soggetto preposto che può non coincidere con il soggetto al quale il titolare dell'attività ricorre in applicazione dei citati artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S..

Del resto, il richiamo di cui all'articolo 8 del R.D. n. 773 del 1931, ossia che “... *il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione*” non può che riferirsi ai requisiti prescritti dal medesimo Regio Decreto ai fini di pubblica sicurezza.

Peraltro, il medesimo Ministero, nella nota n. 557/PAS/U/001574/12000.A del 29-1-2013, ha sostenuto che “*Poiché l'introduzione della SCIA non implica alcuna modifica dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività, restano fermi i requisiti soggettivi previsti per il rilascio di detta licenza di polizia (indicati, in particolare, dagli articoli 11, 92 e 131 del TULPS). Pertanto, è necessario che la SCIA sia corredata anche dalle dichiarazioni attestanti il possesso di detti requisiti in capo al titolare della licenza e di eventuali suoi rappresentanti, i quali devono essere oggetto della successiva verifica comunale analogamente e al pari di quelli richiesti dalla disciplina di settore*”.

Tali ultime osservazioni sulla figura del rappresentante nel caso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comunque, sono state oggetto di un precedente parere, il quale, vista la competenza in materia del Ministero dell'Interno, è stato inviato anche alla citata Amministrazione, che con nota n. 557/PAS/U/012491 del 16-7-2013, che si allega (All.: 2) ha inviato il proprio avviso al riguardo.

Stante quanto precisato dal Ministero dell'Interno con la citata nota e da quanto sostenuto dalla scrivente in relazione alla figura del preposto, si precisa che nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consegue che:

- il preposto in possesso dei requisiti professionali può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale



garantendo comunque in ogni caso quanto richiesto ed esplicitato al citato punto 1.4.3 della circolare n. 3656 (quanto espresso è valido, ovviamente, anche per le attività commerciali al dettaglio);

- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, non sono obbligati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., qualora vi sia un preposto in possesso dei medesimi;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, considerato il limite costituito dal principio di personalità delle licenze di polizia desumibile dallo stesso articolo 8 del TULPS che esige l'identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito della sede (sono consentite le assenze temporanee per comuni esigenze come indicato nella citata nota del 16-7-2013 del Ministero dell'Interno).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)